SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 337

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PETRARA, GIUGNI, BOLDRINI, TAVIANI, ANTONIAZZI, PIERALLI, IANNONE, LOPS, VECCHI, ANGELONI, CARDINALE, CANNATA, CONSOLI, SALERNO, PATRIARCA, VETTORI, CROCETTA, BATTELLO, CASCIA, BOZZELLO VEROLE, GAMBINO, SCIVOLETTO, BUSSETI, MANIERI, PUTIGNANO e BAIARDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 1987

Estensione dei benefici previsti dalla legge 15 aprile 1985, n. 140, agli ex combattenti ed ai patrioti combattenti

ONOREVOLI SENATORI. – Il Parlamento, approvando nell'ormai lontano 24 maggio 1970 la legge n. 336 – relativa alla concessione di benefici combattentistici in favore dei pubblici dipendenti –, stabilì che le norme del citato provvedimento fossero applicabili solo nei confronti di coloro che erano cessati dal servizio posteriormente al 7 marzo 1968.

Tale limitazione, sulle cui motivazioni etiche e giuridiche furono subito mosse vivaci critiche, escluse di fatto dai benefici non solo la maggior parte degli ex combattenti più anziani, ma anche coloro che avevano dovuto interrompere il rapporto di lavoro con la pubblica Amministrazione dopo pochi anni per inidoneità fisica.

Altra grave lacuna della legge n. 336 – anch'essa tempestivamente denunciata ed oggetto di numerose iniziative parlamentari tendenti ad eliminarla – fu quella della mancata inclusione di una norma che concedesse un beneficio economico a quegli invalidi di guerra che, proprio a causa delle infermità contratte al servizio della collettività nazionale, non avevano mai potuto svolgere alcuna attività lavorativa.

A distanza di quindici anni, la legge 15 aprile 1985, n. 140, concernente aumenti dei trattamenti pensionistici INPS, nel concedere una maggiorazione di 30.000 lire mensili in favore degli ex combattenti dipendenti da privati datori di lavoro o lavoratori autonomi, ha ancora una volta escluso dai benefici combattentistici i titolari di pensione con decorrenza

anteriore al 7 marzo 1968, gli ex partigiani, pure in possesso della qualifica di patriota riconosciuta dalle commissioni previste dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, nonchè i grandi invalidi di guerra, che non abbiano alcuna attività lavorativa o non abbiano maturato il diritto a pensione.

Esistono, quindi, fondati motivi per richiedere una pronta e doverosa riparazione del danno, certamente più morale che economico, subìto da coloro che, pur avendo compiuto fino in fondo il loro dovere di soldati, si sono visti nuovamente negare un riconoscimento al quale certamente hanno pieno diritto.

E non può certamente costituire ostacolo a tale atto di giustizia la preoccupazione dell'onere finanziario in quanto i beneficiari del presente disegno di legge non raggiungono – secondo stime attendibili – le 70 mila unità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La maggiorazione prevista dall'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, compete anche, a domanda, ai soggetti appartenenti alle categorie previste dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, che siano in godimento di trattamento pensionistico, con decorrenza anteriore al 7 marzo 1968, a tutti i dipendenti ex combattenti che abbiano prestato servizio militare in territorio dichiarato in stato di guerra, trascorso in prigionia, in internamento, in luogo di cura o in licenza di convalescenza, agli ex combattenti dispersi o sbandati prima e dopo l'8 settembre 1943.

2. Gli stessi benefici previsti dall'articlo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, sono estesi agli ex partigiani che siano in possesso della qualifica di patriota riconosciuta dalle commissioni previste dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e successive modificazioni.

3. La disposizione di cui ai commi 1 e 2 si applica a tutti i trattamenti di pensione derivanti sia da rapporto di pubblico impiego sia da iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti e autonomi, o esercenti libere professioni.

4. Nel caso di decesso degli aventi diritto prima dell'entrata in vigore della presente legge, la domanda di cui al comma 1 può essere avanzata dal soggetto titolare della pensione di reversibilità.

Art. 2.

1. La maggiorazione di cui al comma 1 dell'articolo 1 è corrisposta nella misura del 100 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. È data facoltà agli aventi diritto di presentare, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva dei requisiti combattentistici.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 è sottoposta alle disposizioni contenute nella legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 25 miliardi in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Adeguamento del regime fiscale delle banane».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per il trasferimento agli enti erogatori di pensione interessati.